



# COMUNE DI GARZIGLIANA

Città Metropolitana di Torino  
Tel.0121/341107 Fax 0121/341270

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

### OGGETTO :

**APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, e susseguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione dal Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il

### CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione ed in seduta **Pubblica**.

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
ALLOA LIDIA	SINDACO	Presente
GIACHERO BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
CARDONE SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
Dana Marco	CONSIGLIERE	Presente
BOCCO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GASCA ELIA	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLA GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
VIOTTI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
Ricca Luca	CONSIGLIERE	Presente
AIMAR ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GIAI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 11, Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **SILVESTRI LUISA**.

**ALLOA LIDIA** nella sua qualità di assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE DI CC N. 8 DEL 19.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IUC PER L'ANNO 2019

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il D.lgs. 14/03/2011 n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- in attuazione dell'art. 8 del D.lgs. 14/03/2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla Legge di conversione n. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- ad opera dei commi 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendone però dalle tassazione le aree scoperte pertinenti al locale accessorio a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- i criteri per l'individuazione del costo dei servizi di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999;
- la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurandole alle tariffe alle

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 gennaio 2003, n. 36;
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;
- si debba ripartire il gettito T.A.R.I. tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 70% del gettito della tariffa per le prime e del 30% di tale gettito per le seconde;

**DATO ATTO** che la predetta imposta IMU/TASI ha come fondamenta due distinti presupposti:

- Uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

la I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali,
- Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore dell'immobile,
  - Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU), come successivamente modificata, risulta basata sulle seguenti disposizioni:

- della non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- dell'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- della spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;
- delle disposizioni inerenti il comodato d'uso gratuito ai parenti previste dall'art. 1, comma 10 della Legge 208/2015 – Legge di stabilità 2016, come successivamente modificata dal comma 1133 art. 1, Legge 145/2018- Legge di bilancio 2019;
- della ridefinizione della tassazione dei terreni agricoli di cui all'art. 1 comma 13 della Legge 208/2015 – Legge di stabilità 2016;

**CONSIDERATO** che quanto richiamato al capoverso precedente sono tutte norme di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

**DATO ATTO** che:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI - ai commi da 669 a 679;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI;
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille;
- che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

**DATO ATTO** che sia per gli anni 2012/2018 una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato ed anche per l'anno 2019 sarà da riversare allo Stato;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 14 ottobre, per l'anno 2017 come stabilito dall'art. 1 comma 14, lettera e) della Legge di Stabilità 2016 per IMU e TASI, ed entro 30 giorni dalla data del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la TARI;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L. 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali tribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla TARI;

**DATO ATTO** che il blocco dell'aumento dei tributi locali è stato confermato anche per gli anni 2017 e 2018, rispettivamente dalla legge di Bilancio 2017 e dalla Legge di Bilancio 2018 e che per l'anno 2019 non è più prevista la proroga del blocco dell'aumento dei tributi;

**RITENUTO** necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, per l'anno 2019, confermare le aliquote IUC – IMU/TSI, le stesse aliquote in vigore per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici e tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 19/03/2019, con la quale si approvava il piano finanziario della TARI per l'anno 2019;

**RITENUTO**, al fine di mantenere la copertura integrale dei costi del servizio e del permanere degli equilibri generali di bilancio, determinare le tariffe TARI per l'anno 2019, come da allegato prospetto sotto la lettera A);

**VISTI** i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione resa nelle forme di legge il cui esito è:

consiglieri presenti: 11

astenuiti: 3 (RICCA-GIAI-AIMAR)

votanti: 8

favorevoli 8

contrari: ==

#### DELIBERA

1. DI STABILIRE per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU e TASI come dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA	Aliquote IMU	Aliquote TASI
Abitazione principale con relative pertinenze (C2, C6 e C7- max 1 per categoria)	Esente	Esente

Abitazione principale Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 – max 1 per categoria)	0,4% Detrazione € 200,00	0,1%
Immobili concessi in uso gratuito a genitori e figli	0,86% **	0,1%
Altri immobili (seconde case, garage, magazzini, negozi, etc.)	0,86%	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	Esente	0,1%
Fabbricati Cat D	0,86% (0,1% quota Comune) (0,76% quota Stato)	0,1%
Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti (ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013)	Esente	0,1%
Aree fabbricabili	0,96%	0,1%
Terreni agricoli non condotti direttamente da imprenditori agricoli	0,86%	Esente
Terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli	Esente	Esente

\*\* condizione necessaria per avvalersi della riduzione del 50% della base imponibile ivi prevista è la presentazione, a pena di decadenza del beneficio, da parte di soggetti passivi delle unità immobiliari concesse in uso gratuito, di un'apposita autocertificazione scaricabile dal sito del Comune – con allegata copia del contratto di comodato d'uso gratuito debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

3. DI DETERMINARE la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2019;
4. DI DARE atto che non sono previste detrazioni per la TASI;
5. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili con relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI, stimata in euro 16.000,00, è diretta:
  - Servizio di illuminazione pubblica
  - Servizio di sgombero neve
  - Servizio di protezione civile
6. DI DARE atto che fissare per ciascuna delle componenti IUC – IMU e TASI, sono di legge, stabiliti i seguenti termini di pagamento:
  - I.M.U.: Acconto 50% entro il 16.06.2019 Saldo 50% entro il 16.12.2019
  - TA.SI.: Acconto 50% entro il 16.06.2017 Saldo 50% entro il 16.12.2017
7. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe TARI di cui all'allegato prospetto;
8. DI DARE atto che sono stati fissati con deliberazione di G.C. n. 8 del 29/01/2019, per la TARI i seguenti termini di pagamento:
  - TA.RI.: Acconto 50% entro il 30/05/2019
  - Saldo 50% entro il 31/10/2019
  - Unica soluzione entro il 30/05/2019

9. DI DARE atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza dei tempi di pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

**IL SINDACO**  
F.to ALLOA LIDIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA

---

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Lì 28-03-2019

Il Responsabile del Servizio

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, un estratto del quale, come previsto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è in pubblicazione all'Albo Pretorio web sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo [www.comune.garzigliana.to.it](http://www.comune.garzigliana.to.it), per 15 giorni consecutivi dal 28-03-2019

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì 28-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### **A T T E S T A**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-03-2019 al 12-04-2019, senza reclami

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07-04-2019 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì 12-04-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

## TARIFE 2019 COMUNE DI GARZIGLIANA

### UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria descrizione	nComponenti	QuotaFissa	QuotaVariabile
1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0,0948	0,5114
2 Campeggi, distributori carburanti	0	0,1985	1,0837
3 Stabilimenti Balneari	0	0,1126	0,6117
4 Esposizioni, autosaloni	0	0,0889	0,4917
5 Alberghi con ristoranti	0	0,317	1,7288
6 Alberghi senza ristoranti	0	0,237	1,2882
7 Case di cura e riposo	0	0,2814	1,538
8 Uffici, agenzie e studi professionali	0	0,2963	1,6147
9 Banche ed Istituti di credito	0	0,1629	0,8851
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0	0,2577	1,3984
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	0,317	1,7308
12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0	0,2133	1,1604
13 Carrozzeria, autoufficio, meccanico	0	0,2726	1,4849
14 Attività industriali, con capannoni di produzione	0	0,1274	0,6884
15 Attività artigianali, di produzione beni specifici	0	0,1629	0,8851
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	1,4339	7,8022
17 Bar, Caffè, Pasticceria	0	1,0784	5,8649
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0	0,5214	2,8381
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,4562	2,4762
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	1,7953	9,7788
21 Discoteche, night club	0	0,3081	1,6836
22 Magazzini senza vendita diretta	0	0,1511	0,826
23 Impianti sportivi	0	0,2252	1,2292
24 Banchi di mercato genere alimentari	0	0,2252	0,6884
25 Banchi di mercato beni durevoli	0	0,3229	1,9471

### UTENZE DOMESTICHE

Categoria descrizione	nComponenti	QuotaFissa	QuotaVariabile
101 Utenza domestica Residenziale	1	0,2095	73,6923
101 Utenza domestica Residenziale	2	0,2444	171,9488
101 Utenza domestica Residenziale	3	0,2694	221,077
101 Utenza domestica Residenziale	4	0,2893	270,2053
101 Utenza domestica Residenziale	5	0,3093	356,1797
101 Utenza domestica Residenziale	6	0,3242	417,59
102 Utenza domestica non Residenziale	2	0,2444	221,077
103 Utenza domestica non Residenziale	1	0,2095	73,6923

### RIDUZIONI/MAGGIORAZIONI

cod_riduzione descrizione	perc_abb_QV	perc_abb_QF
<b>0 Nessuna Riduzione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Esente</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>6 Compost</b>	<b>6</b>	<b>6</b>